



"Fabio Besta"



▣ RAGUSA ▣

Ufficio IX – Ambito Territoriale di Ragusa

Circolare n. 242

06/05/2026

**Agli Alunni
Ai Docenti Coordinatori
delle classi TERZE – QUARTE – QUINTE
Percorsi di II Livello - Terzo Periodo didattico
Ai candidati esterni
S e d e RAGUSA e Sede staccata S. CROCE CAMERINA**

Oggetto: **Consegna documentazione crediti a. s. 2025/2026.**

In merito a quanto in oggetto, si rende noto che la documentazione dei crediti posseduti, in formato cartaceo, dovrà essere consegnata al docente coordinatore entro il 30 maggio 2026, per consentirne l'esame e la valutazione da parte dei Consigli di Classe di giugno.

Le esperienze documentate contribuiscono ad elevare il punteggio del credito scolastico all'interno della banda di oscillazione prevista per ciascuna media dei voti.

Si ricorda che il riconoscimento del credito non può comportare il passaggio alla banda successiva rispetto a quella individuata per la media dei voti.

Ai sensi dell'art. 1 (commi 1-2) del D.M. 49/2000 "Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi [...] sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo all'acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico."

Non costituiscono credito formativo, ma partecipazione ad attività organizzate dalla scuola, le frequenze ai corsi organizzati dall'Istituto e tutte le attività valide ai fini della Formazione Scuola-Lavoro.

Inoltre, ai sensi dell'art. 11 dell'O.M. n. 54 relativa agli Esami di Maturità del 26/03/2026, si precisa che:

1. Ai sensi dell'art. 15, co.1, del d. lgs. 62/2017, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino a un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno.

Premesso che la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procede all'attribuzione del credito scolastico a ogni candidato interno, sulla base della tabella di cui all'allegato A al d. lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel presente articolo. L'art. 15, co. 2 bis, del d.lgs. 62/2017 prevede che il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale possa essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi. Tale disposizione trova applicazione anche ai fini del calcolo del credito degli studenti frequentanti, nel corrente anno scolastico, il terzultimo e penultimo anno.

2. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento.

3. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l'istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa.

4. Per i candidati interni sono previsti e disciplinati i seguenti casi particolari:

a) -----;

b) -----;

c) per i candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico per la classe terza o per la classe quarta, in sede di scrutinio finale della classe quinta il consiglio di classe attribuisce il credito mancante, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità e per promozione, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari sostenuti negli anni scolastici decorsi quali candidati esterni all'esame di Stato;

d) -----;

e) agli studenti che frequentano la classe quinta per effetto della dichiarazione di ammissione da parte di commissione di esame di Stato riferito a precedenti anni scolastici, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti sette per la classe terza e ulteriori punti otto per la classe quarta, se non frequentate. Qualora lo studente sia in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta, per la classe terza è assegnato il credito acquisito in base a idoneità o promozione, unitamente a ulteriori punti otto per la classe quarta;

5. Nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico fino a un massimo di quaranta punti. In particolare, per quanto riguarda il credito maturato nel secondo periodo didattico, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al quarto anno, di cui alla tabella all'allegato A del d. lgs. 62/2017, moltiplicando per due il punteggio ivi previsto, in misura comunque non superiore a venticinque punti; per quanto riguarda, invece, il credito maturato nel terzo periodo didattico, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al quinto anno di cui alla citata tabella.

6. Le attività di formazione scuola-lavoro concorrono alla valutazione delle discipline alle quali tali attività afferiscono e a quella del comportamento, e contribuiscono alla definizione del credito scolastico.

7. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale è sostenuto l'esame preliminare, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato A al d.lgs. 62/2017. L'attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata.

8. Per i candidati esterni sono previsti e disciplinati i seguenti casi particolari:

a) per i candidati esterni che siano stati ammessi o dichiarati idonei all'ultima classe a seguito di esami di maturità o di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare:

i. sulla base dei risultati delle prove preliminari per la classe quinta;

ii. nella misura di punti otto per la classe quarta, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o idoneità alla classe quarta;

iii. nella misura di punti sette per la classe terza, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o idoneità alla classe terza.

b) per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità alla classe quinta del corso di studi, il credito scolastico relativo alle classi terza e quarta è il credito già maturato nei precedenti anni

Si allega:

- Tabella Allegato A D.Lgs. 62/2017;

- Tabella di calcolo per l'attribuzione del Credito Scolastico deliberata dal Collegio Docenti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella Rosa
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

TABELLA

Attribuzione credito scolastico

Media dei voti	Fasce di credito III anno	Fasce di credito IV anno	Fasce di credito V anno
$M < 6$	-	-	7-8
$M = 6$	7-8	8-9	9-10
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15

NOTA – “M” rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.

TABELLE DI CALCOLO PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Allegato al PTOF Triennale

PREMESSA

L'art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto finale dell'esame di Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da venticinque punti su cento a quaranta punti su cento. Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo attribuibile per ciascuno degli anni considerati: dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Inoltre, nell'allegato A al decreto legislativo, la prima tabella, intitolata Attribuzione del credito scolastico, definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.

Tabelle di attribuzione Credito scolastico

Attribuzione del **credito scolastico**: per credito scolastico si intende il punteggio che il consiglio di classe attribuisce a ciascun studente in base agli esiti dello scrutinio di ciascuna classe del triennio. Tale punteggio concorre per un massimo di **40 punti** a costituire il punteggio finale dell'esame di stato, così come disciplinato dal **D. Lvo 62 del 13 Aprile 2017**.

(D. Lvo 62/17)

Media dei voti	Fasce di credito III ANNO	Fasce di credito IV ANNO	Fasce di credito V ANNO
$M < 6$	-	-	7-8
$M = 6$	7-8	8-9	9-10
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15

Ai sensi di quanto stabilito della normativa vigente, il credito scolastico:

- 1) deve essere attribuito nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla tabella ministeriale;
- 2) deve essere espresso in numero intero;
- 3) deve tenere in considerazione, oltre la media dei voti, anche altri elementi, quali l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative, ed eventuali altri crediti (ma senza uscire dalla banda di oscillazione).

Nel rispetto di questi vincoli, spetta al Collegio dei Docenti stabilire i criteri di attribuzione del credito scolastico, valutando a quali elementi e in quale misura attribuire rilevanza.

CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO SCOLASTICO

CREDITO SCOLASTICO – CANDIDATI INTERNI

CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE

MEDIA DEI VOTI	MODALITÀ ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO		
1) Per gli studenti per i quali i consigli di classe procedono con l'elevamento del voto alla sufficienza.	Non si dà luogo all' assegnazione del massimo punteggio della banda di oscillazione, tenendo fermo il concetto della media aritmetica utile all'assegnazione del credito scolastico. (Esempio: terzo anno, media aritmetica dopo elevamento del voto alla sufficienza da parte del C.d.C. 6,1: pur in presenza dei punti a), b), c), d), del punto n°3, il C.d.C. non procede all'assegnazione del punteggio più alto della banda, in ragione dell'aiuto che il Consiglio ha fornito allo studente).		
2.a) Media dei voti <u>pari o superiore</u> al valore centrale della banda di oscillazione prevista e <u>voto di condotta</u> pari o superiore a 9/10. (Media rispettivamente pari o maggiore di 6.5, 7.5, 8.5, 9.5) 2.b) media dei voti <u>inferiore</u> al valore centrale della banda di oscillazione	Il C.d.C. <u>assegna il massimo punteggio</u> di credito previsto nella banda di oscillazione. ATTENZIONE: a norma della Legge n. 150/2024, il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito solo se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi Il C. d. C <u>assegna il punteggio minimo</u> previsto nella banda di oscillazione (a meno che non ricorrano le condizioni di cui al punto 3).		
3) Media <u>dei voti inferiore</u> al valore centrale della banda di oscillazione prevista.	Il C.d.C. <u>assegna il massimo punteggio di credito previsto per quella fascia se, e soltanto se, sussistono TUTTI i requisiti a fianco elencati.</u>	a) Assiduità nella frequenza: - la somma dei ritardi e delle assenze non deve superare i 25 gg; - è necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore relativo ai PCTO	P: 0,30
		b) Impegno, interesse, partecipazione al dialogo educativo, anche nell'ambito dei PCTO <u>e voto di comportamento pari o superiore a 9/10.</u>	P: 0,30
	In mancanza dei punti c) e d), il C.d.C. ha facoltà di attribuire comunque il massimo punteggio.	c) Partecipazione alle attività complementari ed integrative previste nel PTOF (es: Progetti pomeridiani, Orientamento).	P: 0,125 Per attività (max 0,25)
		d) Eventuale credito formativo*	P: 0,15 (max 0.15)
		Insegnamento della Religione Cattolica o Attività didattiche alternative a IRC (in rapporto alla valutazione conseguita)*	P: 0,25
4) Agli alunni con <u>sospensione del giudizio</u> negli scrutini di giugno	Viene attribuito il <u>punteggio minimo</u> della banda di oscillazione		

*La normativa vigente, infatti, prevede che "l'attribuzione del punteggio, nell'ambito della banda di oscillazione, deve tenere in considerazione, oltre la media dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative, eventuali crediti formativi (art.3, commi 2 e 3 dell'O. M. n.128/99) ... l'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica - ovvero l'attività alternativa -, e il profitto che ne ha tratto. (art.8, commi 14 e 15 dell'O.M. 252/2016).

*Il decreto 62/2017 prevede che il DPR 323/98 cessi la sua efficacia a partire dall'a.s. 2018/19. Pertanto, non è più prevista l'attribuzione di un credito formativo distinto; tutti gli elementi di valutazione rientrano nella determinazione del credito scolastico. I consigli di classe, nel rispetto dei criteri stabiliti dal collegio dei docenti, potranno tener conto delle esperienze formative svolte in ambito extrascolastico, previa verifica della ricaduta sulle competenze di indirizzo. Si fa in ogni caso riferimento a quanto previsto annualmente dall'ordinanza ministeriale che disciplina la materia.

CALCOLO DEL CREDITO – CANDIDATI INTERNI

Il credito scolastico può tenere conto del:

- riconoscimento di ogni esperienza, qualificata e debitamente documentata, effettuata al di fuori della scuola, ma dalla quale derivino competenze coerenti con l'indirizzo di studi frequentato.
- delle competenze maturate in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale.

La coerenza di quanto sopra indicato rispetto al piano di studi è accertata dai Consigli di classe.

Al fine di rendere trasparenti le regole per l'attribuzione del credito, il **Collegio docenti** individua e definisce i seguenti criteri generali ai quali tutti i consigli di classe devono attenersi.

N. B. La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative della scuola non dà luogo all'acquisizione di crediti, ma concorre alla definizione del credito scolastico in quanto fa parte integrante dell'offerta formativa.

Parametri di valutazione dei crediti

Al fine di una valutazione del credito, le esperienze devono contribuire a migliorare la preparazione dell'alunno attraverso l'acquisizione di competenze ritenute coerenti con gli obiettivi del corso di studi seguito in relazione:

- all'omogeneità con i contenuti tematici del corso;
- alle finalità educative della scuola;
- al loro approfondimento;
- al loro ampliamento;
- alla loro concreta attuazione.

Perché l'esperienza sia qualificata deve avere carattere di continuità ed essere realizzata presso enti, associazioni, istituzioni, società che siano titolate a svolgere quella tipologia di attività. L'alunno deve partecipare all'esperienza con un ruolo attivo e non limitarsi a semplice auditore.

Le esperienze sopra indicate devono essere praticate presso ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI e SOCIETÀ' legalmente costituite, ISTITUZIONI, ENTI, SOCIETÀ' SPORTIVE aderenti alle diverse FEDERAZIONI riconosciute dal CONI.

TIPOLOGIE SPECIFICHE DI ESPERIENZE

1. Attività culturali e artistiche generali	a) Partecipazione ad esposizioni individuali e/o collettive promosse e organizzate da Gallerie d'arte, Enti e/o associazioni e non organizzate autonomamente e inserimento in cataloghi o esplicita menzione (con nome e cognome) nella pubblicità dell'esposizione. b) Pubblicazioni di testi, articoli, disegni, tavole o fotografie editi da Case Editrici regolarmente registrate all'Associazione Italiana Editori. c) Partecipazione non occasionale a concerti, spettacoli, cicli di conferenze e rassegne artistiche documentabili mediante certificazione dell'ente o dell'associazione organizzatori (gruppi folkloristici, compagnie teatrali, musicali). d) Frequenza certificata di una scuola di recitazione legalmente riconosciuta. e) Studio di uno strumento musicale con certificazione di frequenza del conservatorio. f) Attestato di frequenza di corsi di formazione regionali nelle arti figurative (pittura, scultura, fotografia, etc.). g) Segnalazioni a "gare", concorsi nazionali di abilità (es. Certamen, Olimpiadi della Matematica, della Fisica...).
2. Formazione linguistica	a) Certificazioni nazionali ed internazionali di enti legalmente riconosciuti dal MIUR attestanti il livello di conoscenze e di competenze in una delle lingue comunitarie. b) Conoscenza certificata di una lingua straniera non comunitaria. c) Esperienze di studio all'estero adeguatamente certificate.
3. Formazione informatica	a) Patente europea di informatica (ECDL). b) Competenze informatiche certificate da enti riconosciuti.
4. Formazione professionale	a) Partecipazione certificata a corsi di formazione professionale promossi da Enti, associazioni, professionisti del settore pubblico e privato ai sensi e nel rispetto della vigente normativa sulla formazione professionale.
5. Attività sportiva	a) Partecipazione a gare a livello agonistico organizzate da Società aderenti alle diverse Federazioni riconosciute dal CONI.
6. Attività di volontariato	a) Presso Associazioni (Enti, Fondazioni, etc.) legalmente costituite con certificazione dello svolgimento dell'attività da almeno un anno e con descrizione sintetica dei compiti e delle funzioni.
7. Attività lavorative	a) Attestazione della tipologia dell'attività e indicazione della durata almeno semestrale continuativa; b) Inquadramento regolare ai sensi della vigente normativa e nel rispetto dei C.C.N.L..

CALCOLO DEL CREDITO – CANDIDATI ESTERNI

Fermo restando quanto previsto annualmente dall'O.M. che disciplina gli Esami di Stato, i parametri di valutazione dei crediti per i candidati esterni sono i seguenti:

Tipo di esperienze/Titoli di studio	Punteggio
Tutte le esperienze previste per i candidati interni	Max 0,25
Altro Diploma	0,50
Laurea triennale	0,50
Laurea specialistica/magistrale	0,50
Laurea vecchio ordinamento	1